

INDICE

TITOLO I: Disposizioni Generali

- Art. 1 – Costituzione e denominazione
- Art. 2 – Sede legale
- Art. 3 – Segni distintivi
- Art. 4 – Albo della Comunità Montana
- Art. 5 – Attuazione dei principi di bilinguismo e valorizzazione del tedesco, del titsch, del töitschu e del patois francoprovenzale
- Art. 6 – Finalità ed obiettivi

TITOLO II: Funzioni

- Art. 7 – Esercizio associato di funzioni comunali
- Art. 8 – Funzioni di derivazione regionale
- Art. 9 – Ulteriori funzioni
- Art. 10 – Delega temporanea di funzioni
- Art. 11 – Obiettivi, metodi e strumenti di azione

TITOLO III. Gli organi di direzione politica

- Art. 12 – Organi di direzione politica della Comunità Montana
- Art. 13 – Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità
- Art. 14 – Prima adunanza – Elezione del Presidente e della Giunta
- Art. 15 – Competenze del Consiglio della Comunità
- Art. 16 – Gruppi consiliari
- Art. 17 – Commissioni Consiliari
- Art. 18 – Composizione della Giunta della Comunità
- Art. 19 – Mozione di sfiducia
- Art. 20 – Vice – Presidente
- Art. 21 – Durata
- Art. 22 – Competenze
- Art. 23 – Organizzazione e funzionamento
- Art. 24 – Revoca degli Assessori
- Art. 25 – Cause di incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 26 – Decadenza della Giunta
- Art. 27 – Dimissioni degli Assessori
- Art. 28 – Presidente
- Art. 29 – Competenze
- Art. 30 – Delegati del Presidente
- Art. 31 – Sostituzione
- Art. 32 – Decadenza del Presidente
- Art. 33 – Dimissioni del Presidente
- Art. 34 – Organismo consultivo – Conferenza dei sindaci

TITOLO IV: Principi fondamentali di organizzazione

- Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale

TITOLO V: Direzione Amministrativa

- Art. 36 – I Dirigenti
- Art. 37 – Conferenza dei Dirigenti
- Art. 38 – Il Segretario

Art. 39 – Il Vice Segretario

TITOLO VI: Partecipazione popolare

Art. 40 – Partecipazione popolare

Art. 41 – Interventi nei procedimenti

Art. 42 – Istanze

Art. 43 – Petizioni

Art. 44 – Proposte

Art. 45 – Associazioni

Art. 46 – Accesso

Art. 47 – Informazione

TITOLO VII: Norme finali

Art. 48 – Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I: Disposizioni Generali**Art. 1 – Costituzione e denominazione**

1. La Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys associa i Comuni di Gaby, Gressoney La Trinité, Gressoney Saint Jean ed Issime, che condividono un territorio ed obiettivi di sviluppo comune.
2. La Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys è ente locale finalizzato all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini.

Art. 2 – Sede legale

1. La Comunità Montana Walser Alta Valle del Lys ha la propria sede legale ad Issime.
2. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
3. Le adunanze degli organi nonché delle commissioni si tengono di norma presso la sede della Comunità Montana. In casi eccezionali o per particolari esigenze gli organi di cui sopra e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

Art. 3 – Segni distintivi

1. La Comunità Montana ha un proprio simbolo approvato con apposita deliberazione consiliare che ne illustra le caratteristiche.

Art. 4 – Albo della Comunità Montana

1. La Comunità Montana individua nella sede un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Un dipendente, incaricato dal Segretario, cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma uno ed il Segretario, o un suo delegato, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. La Comunità Montana può ricorrere inoltre ad un sistema di pubblicità – notizia di natura informatica per mezzo di apposito sito telematico, accessibile al pubblico, per la pubblicazione dei documenti amministrativi di cui al comma uno del presente articolo.
4. La Comunità Montana per le notifiche di atti propri, che hanno validità nell'ambito del proprio territorio, si avvale dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte, ovvero mediante altri mezzi previsti dalla legge.
5. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 5 – Attuazione dei principi di bilinguismo e valorizzazione del tedesco, del titsch, del töitschu e del patois francoprovenzale

1. Nella Comunità Montana la lingua francese è parificata alla lingua italiana.
2. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti e documenti della Comunità possono essere redatti indifferentemente in lingua italiana, in lingua francese. Essi possono essere redatti anche in lingua tedesca con obbligo di relativa traduzione in italiano e/o francese.
3. La Comunità valorizza l'utilizzo del tedesco, del titsch, del töitschu e del patois franco – provenzale riconoscendone piena dignità quale forma tradizionale di espressione.

4. Gli interventi in tedesco, in titsch, in töitschu e in franco – provenzale dovranno essere tradotti in italiano o in francese su espressa richiesta di un Consigliere, di un Assessore o del Segretario e potranno essere oggetto di verbalizzazione solo previa traduzione in italiano o in francese.

Art. 6 – Finalità ed obiettivi

1. La Comunità Montana è ente locale finalizzato all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

2. La Comunità Montana rappresenta altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. La Comunità Montana si propone inoltre la valorizzazione umana, sociale, culturale ed economica della propria zona attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo delle risorse attuali e potenziali della medesima, perseguendo in particolare:

- il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte all'incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio montano, nell'ambito di una programmazione mirata degli obiettivi e degli interventi;
- la promozione del superamento degli squilibri economico-sociali ed il miglioramento della qualità della vita nel territorio della Comunità Montana.

TITOLO II: Funzioni

Art. 7 – Esercizio associato di funzioni comunali

1. La Comunità Montana svolge in forma associata le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni.

2. I rapporti economico-finanziari, logistico-operativi ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra la Comunità Montana ed i Comuni.

3. La convenzione di cui al comma due – ottenuta la valutazione della Conferenza dei Sindaci che esprime in merito parere obbligatorio consultivo ai sensi dell'art. 34 – viene approvata dal Consiglio della Comunità Montana e successivamente trasmessa ai Comuni per la relativa approvazione.

4. La convenzione da stipularsi con i Comuni, regola in particolare la puntuale definizione delle condizioni tecniche ed economico – finanziarie, i criteri per lo svolgimento, le caratteristiche dell'attività nonché le eventuali modalità di trasferimento delle risorse umane necessarie all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo.

5. Il contenuto delle suddette convenzioni e la predisposizione delle condizioni e clausole ivi stabilite deve essere improntato al pieno e compiuto rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e razionalità operativa nonché al principio di buona amministrazione secondo le modalità più idonee ed opportune al raggiungimento nella gestione delle funzioni della maggiore efficacia, efficienza, economicità, miglior temperamento degli interessi ed ottimizzazione dei risultati e delle finalità perseguite tramite lo strumento convenzionale.

6. La convenzione disciplina i reciproci rapporti finanziari – con particolare riferimento alla tempistica e alla quantificazione dell'intervento economico di ciascuno dei soggetti firmatari – nel rispetto e nella massima considerazione di una corretta programmazione finanziaria e della relativa gestione contabile.

7. Le modifiche da apportare alla stipulata convenzione, in corso di esecuzione della medesima, devono essere oggetto di valutazione preventiva da parte della Conferenza dei Sindaci che in merito deve esprimere obbligatorio parere consultivo ai sensi dell'art. 34.

Art. 8 – Funzioni di derivazione regionale

1. La Comunità Montana esercita le funzioni conferite dalla Regione ai Comuni.

2. Qualora la Comunità Montana ne sia richiesta esercita le funzioni di cui al comma uno a seguito di stipulazione di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7.

Art. 9 – Ulteriori funzioni

1. Spettano altresì alla Comunità Montana tutte le funzioni attribuite dalle leggi, nonché gli interventi stabiliti dalle normative comunitarie.
2. La Comunità Montana può essere destinataria di funzioni amministrative delegate dalla Regione.
3. La Comunità Montana, in collaborazione con i Comuni, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comprensoriale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico nonché in quelli sociale, culturale e sportivo.
4. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione, collaborazione e scambio per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.

Art. 10 – Delega temporanea di funzioni

1. La Comunità Montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo.
2. L'esercizio temporaneo delle funzioni è regolato nei seguenti modi:
 - a) funzioni di derivazione comunale ai sensi del precedente art. 7;
 - b) funzioni di derivazione regionale mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 11 – Obiettivi, metodi e strumenti di azione

1. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la Comunità Montana, nell'esercizio delle proprie funzioni, si conforma ai seguenti principi:
 - a) il riconoscimento dell'importanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
 - b) la trasparenza della propria organizzazione e attività;
 - c) l'informazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
 - d) il raggiungimento della massima efficienza, efficacia ed economicità di gestione dei servizi;
 - e) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria;
 - f) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali;
 - g) la distinzione del ruolo di direzione politica rispetto a quello di direzione amministrativa.

TITOLO III. Gli organi di direzione politica

Art. 12 – Organi di direzione politica della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana:
Il Consiglio della Comunità,
La Giunta della Comunità;
Il Presidente.

Art. 13 – Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità Montana il Sindaco o il Vice – Sindaco di ciascun Comune, nominato secondo i criteri e le modalità stabilite da ciascun statuto comunale.
2. Fanno altresì parte del consiglio della Comunità Montana, due rappresentanti di ciascun Comune designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del consiglio comunale. Qualora non sia presente la minoranza entrambe i rappresentanti saranno designati dalla maggioranza.
3. Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque fino alla costituzione del nuovo.
4. La prima adunanza del nuovo Consiglio della Comunità Montana deve essere convocata nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima deliberazione esecutiva di nomina pervenuta al protocollo della Comunità Montana.

Art. 14 – Prima adunanza – Elezione del Presidente e della Giunta

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio avviene su convocazione e sotto la presidenza del consigliere anziano, intendendosi per tale il consigliere maggiore di età.
2. Detta adunanza deve essere convocata nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ultima deliberazione esecutiva di nomina, pervenuta al protocollo della Comunità Montana, con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante i messi notificatori dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
3. Nel corso della prima adunanza si procede con votazione palese alla convalida dei consiglieri, nonché all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori.
4. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta avviene – con unica votazione – sulla base di una proposta politica, presentata dal candidato alla carica di Presidente, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, contenente i nominativi dei candidati scelti tra i consiglieri della Comunità.
5. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, e cioè con almeno il numero di sette voti favorevoli. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di successive votazioni da tenersi entro 60 giorni dalla convalida dei Consiglieri. Nell'attesa della elezione della nuova Giunta rimane in carica la Giunta precedente per l'ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta e si procede a nuove elezioni, ai sensi del comma precedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana, su proposta del Presidente. Nel caso di surroga di più Assessori si procede con successive votazioni distinte per ciascuna carica vacante.

Art. 15 – Competenze del Consiglio della Comunità

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Statuto dell'Ente e relative modifiche;
 - b) Regolamento del Consiglio;
 - c) Bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) Rendiconto;
 - e) Costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della legge 54/98;
 - f) Atti di programmazione e di indirizzo;
 - g) Modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni associati.

3. L'adozione del provvedimento di cui alla lettera g) avviene – ove possibile – contestualmente all'approvazione del bilancio pluriennale di previsione.

Art. 16 – Gruppi consiliari

1. Sono istituiti gruppi consiliari, la cui disciplina è stabilita dal regolamento del Consiglio della Comunità nel rispetto dei seguenti principi:

- a) ogni consigliere appartiene ad un gruppo, che è rappresentato da un capo gruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei consiglieri;
- c) i consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo confluiscono nel gruppo misto;
- d) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno tre consiglieri, ad eccezione del gruppo misto.

Art. 17 – Commissioni Consiliari

1. Per il miglior esercizio delle sue funzioni il Consiglio può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2. Il regolamento del Consiglio della Comunità disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

Art. 18 – Composizione della Giunta della Comunità

1. La Giunta della Comunità, organo di governo, entra in carica non appena la deliberazione di nomina sia divenuta esecutiva a norma di legge o sia dichiarata immediatamente eseguibile.

2. La Giunta è composta dal Presidente e da quattro Assessori, tra cui il vice – Presidente.

Art. 19 – Mozione di sfiducia

1. La Giunta risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio. Il Presidente e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con il voto di almeno n. sette consiglieri (maggioranza assoluta) della Comunità Montana.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta. Deve essere presentata al Presidente e deve contenere la proposta di nuove linee politiche e il nominativo di un nuovo Presidente.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Detta mozione deve essere consegnata dal Presidente ai singoli componenti della Giunta entro cinque giorni dalla sua presentazione.

4. Se il Presidente non procede alla convocazione del Consiglio nei termini di cui sopra, vi provvede il consigliere più anziano di età, cui spetta in tal caso presiedere la seduta.

5. Il Presidente designato – prima di procedere alla votazione della mozione – propone al consiglio i nominativi del Vice Presidente e degli Assessori. Gli assessori in carica intervengono ai lavori della seduta, che si svolge in forma pubblica, partecipando alla discussione ed alla votazione, che deve avvenire per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

7. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 20 Vice – Presidente

1. Il Vice Presidente è l'assessore designato nella proposta politica a ricoprire tale carica.
2. Sostituisce il Presidente nelle funzioni spettantigli in caso di assenza o di impedimento.
3. In caso di assenza anche del Vice Presidente lo sostituisce l'Assessore maggiore di età.

Art. 21 – Durata

1. Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino al momento della sostituzione da parte dei nuovi eletti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19.

Art. 22 – Competenze

1. La Giunta della Comunità compie tutti gli atti che la legge ed il presente Statuto non riservino al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nelle competenze del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
2. La Giunta, all'atto dell'assegnazione delle quote di bilancio, può riservarsi la gestione di specifiche quote di bilancio in relazione alle attività per le quali sia richiesta una discrezionalità politica e politico-amministrativa, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

Art. 23 – Organizzazione e funzionamento

1. La Giunta viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo reputi necessario ed opportuno ed imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente: in caso di assenza anche di quest'ultimo la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.
3. La seduta della Giunta è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e possono partecipare alla sedute, senza diritto di voto, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari argomenti.
5. La Giunta ha potere di auto – organizzazione.

Art. 24 – Revoca degli Assessori

1. Ogni Assessore può essere revocato con deliberazione del Consiglio, su proposta scritta e motivata del Presidente, la deliberazione di revoca può riguardare anche più Assessori.
2. L'interessato potrà presentare le proprie giustificazioni scritte nella seduta consiliare convocata per la votazione della revoca del medesimo.
3. La deliberazione di revoca deve essere votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Contestualmente il Consiglio provvede, su proposta del Presidente, all'elezione del nuovo Assessore a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta entro 30 giorni.

Art. 25 – Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Presidente, Vice Presidente e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini in primo grado del Presidente e del Vice – Presidente.

Art. 26 – Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) nel caso di approvazione da parte del Consiglio della mozione di sfiducia;
 - b) nel caso di dimissioni del Presidente;La decadenza ha efficacia dall'elezione della nuova Giunta.
2. I singoli componenti possono altresì decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dal presente Statuto. La decadenza dei singoli è pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di decadenza. Contestualmente il Consiglio provvede, su proposta del Presidente, all'elezione del nuovo Assessore a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta entro 30 giorni.
3. La cessazione dalle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 27 – Dimissioni degli Assessori

1. L'Assessore cessa dalla carica in caso di dimissioni. Esse sono presentate al Presidente che ne informa il Consiglio affinché ne prenda atto e provveda contestualmente, su proposta del Presidente, all'elezione di un nuovo Assessore.
2. La sostituzione dell'Assessore dimissionario avviene con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il termine di sessanta giorni dalla vacanza.

Art. 28 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Comunità Montana e sovrintende alla direzione unitaria, politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.
2. Il Presidente è eletto con le modalità previste dall'art. 14 del presente Statuto.

Art. 29 – Competenze

1. Al Presidente sono attribuite le seguenti competenze:
 - Convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta della Comunità Montana;
 - sovrintendere all'attività amministrativa e politica, al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - impartire direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - definire gli obiettivi e i programmi da attuare, indicare le priorità ed emanare le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite;
 - coordinare e stimolare l'attività della Giunta;
 - nominare i rappresentanti della Comunità Montana;

- promuovere, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
- nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;
- promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- proporre le materie da trattare nelle sedute del Consiglio;
- convocare e presiedere la conferenza dei Sindaci, potendo intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- determinare di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse della Comunità Montana;
- adottare tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale e non collegiale che lo Statuto non abbia espressamente demandato alla competenza del Segretario o dei Dirigenti.

Art. 30 – Delegati del Presidente

1. Il Presidente può delegare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie con facoltà di conferire poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Presidente attribuisce agli Assessori poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

Art. 31 – Sostituzione

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni spettanti a quest'ultimo vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 32 – Decadenza del Presidente

1. Il Presidente decade nei seguenti casi:
 - a) per condanna penale, ai sensi di legge;
 - b) per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità previste dalla legge;
 - c) per approvazione della mozione di sfiducia di cui all'art. 19.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente eletto, questi viene sostituito dal Vice – Presidente, che rimane in carica sino all'elezione del nuovo Presidente che avviene con le modalità di cui all'art. 14, commi quattro e cinque, del presente Statuto.

Art. 33 – Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni sono consegnate dal Presidente al Segretario che, previa loro protocollazione, provvede a informarne immediatamente i consiglieri.
2. Esse comportano la decadenza della Giunta ed hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Consiglio della Comunità Montana ai sensi del successivo comma tre.
3. Entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il Consiglio procede alla presa d'atto delle dimissioni del Presidente e contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente e di una nuova Giunta ai sensi dell'art. 14, comma cinque.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione delle dimissioni del Presidente senza che il Consiglio provveda ai sensi del precedente comma tre, ne viene informato il Presidente della Giunta Regionale in qualità di Prefetto per quanto di competenza.

Art. 34 – Organismo consultivo – Conferenza dei sindaci

1. E' istituita, presso la Comunità Montana, la "Conferenza dei Sindaci", organismo consultivo, composto dal Presidente della Comunità Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente della Comunità Montana con apposito ordine del giorno.

3. Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono presiedute dal Presidente della Comunità Montana – o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente – e sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Sindaci dei Comuni del comprensorio. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, determinata dal numero di votanti che, raddoppiato, supera di un'unità il numero dei presenti.

4. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche ma possono prendervi parte esperti e tecnici invitati dal Presidente a relazionare su particolari argomenti ovvero consiglieri ed assessori della Comunità Montana e dei Comuni associati – senza diritto di voto – in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. La Conferenza dei Sindaci esprime parere obbligatorio consultivo sull'esercizio in forma associata delle funzioni di competenza comunale e relative convenzioni.

6. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame, qualora sia richiesto dal Presidente.

7. Al fine di redigere apposito verbale, da sottoscrivere da parte del Presidente e del verbalizzante, sulle materie di cui ai precedenti commi cinque e sei, assiste alle sedute il Segretario o suo delegato.

TITOLO IV: Principi fondamentali di organizzazione

Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici, dei servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali della Comunità Montana. Il suo assetto è determinato in relazione alle esigenze funzionali poste dai programmi sui quali si impernia l'attività dell'Ente.

2. L'amministrazione della Comunità Montana è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:

- a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione amministrativa;
- b) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- c) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) massima flessibilità delle strutture e del personale.

3. Gli organi di direzione politica della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i programmi, assegnano gli obiettivi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

4. Agli organi di direzione amministrativa (dirigenti e responsabili dei servizi) della Comunità Montana spettano, in modo autonomo e con responsabilità di risultato, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5. La Comunità Montana provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi, del presente Statuto, dei Regolamenti e dei contratti di lavoro. La Comunità Montana disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma due, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

TITOLO V: Direzione Amministrativa

Art. 36 – I Dirigenti

1. Compete ai dirigenti – nel rispetto dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di direzione politica – determinare, sotto la propria responsabilità, i tempi e i metodi operativi necessari per l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi stessi. Sono altresì esclusivamente attribuite ai Dirigenti le competenze gestionali relative all'attuazione di procedimenti che scaturiscono direttamente da norme di legge, di Statuto, di regolamento o da atti deliberativi efficaci ad ogni effetto.

2. I Dirigenti sono responsabili del funzionamento delle strutture loro affidate e dell'assolvimento delle relative funzioni, nell'ambito degli incarichi e delle funzioni stesse; la responsabilità dirigenziale è riferita all'attuazione degli indirizzi strategici stabiliti nei programmi di attività ed è specificata in termini di risultati di efficienza e di efficacia, qualitativa e quantitativa, definiti nei programmi medesimi.

Art. 37 – Conferenza dei Dirigenti

1. Può essere costituita presso la Comunità Montana la conferenza dei Dirigenti, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica delle attività complesse che hanno riflessi intrasettoriali, al fine di valutarne le condizioni di effettiva realizzabilità e la loro rispondenza agli obiettivi programmati.

2. La conferenza nella sua composizione normale, è costituita da tutti i Dirigenti e dal Segretario, che ne cura la convocazione ed il coordinamento dei lavori quale organo burocratico più elevato dell'Ente.

Art. 38 – Il Segretario

1. La Comunità Montana ha un Segretario, appartenente alla qualifica unica dirigenziale.

2. Oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e dai Regolamenti, il Segretario coordina e sovrintende alle attività di direzione affidate agli uffici e servizi comunitari, allo scopo di assicurare la conformità agli indirizzi posti dagli organi di direzione politica.

Art. 39 – Il Vice Segretario

1. La Comunità Montana può istituire la figura di Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario secondo le modalità previste dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

TITOLO VI: Partecipazione popolare

Art. 40 – Partecipazione popolare

1. La Comunità montana valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. La Comunità montana prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche in chiave preventiva, mediante regolamenti.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali della Comunità montana sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. La Comunità montana assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunitario.
7. Oltre alle modalità di convocazione previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità montana, questo può essere convocato dal Presidente su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri della Comunità montana o di un numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del comprensorio walser.

Art. 41 – Interventi nei procedimenti

1. L'azione della Comunità montana si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti comunitari.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 42 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Presidente istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Presidente, dal Segretario o dal Responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 43 – Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. La relativa procedura, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti con regolamento. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispose gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun Consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Presidente pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dalla Comunità montana a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 44 – Proposte

1. Il 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del comprensorio walser possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Presidente all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario della Comunità montana nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra la Comunità montana ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 45 – Associazioni

1. La Comunità montana valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Il consiglio di Comunità montana può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.
3. Le scelte che possono produrre effetti sull'attività delle associazioni sono subordinate all'acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità montana.

Art. 46 – Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici di Comunità montana secondo le modalità definite dal regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale.

Art. 47 – Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo precedente.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed inequivocabile nonché adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VII: Norme finali

Art. 48 – Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.